



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA



IL PRESIDENTE

visto l'art. 27, d.l. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020 e in vigore dalla giornata di oggi;

rilevato che la città di Genova è interessata da Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 244 del 27.10.2020, la quale per effetto del costante e rapido aumento dei contagi da Covid-19 nell'ambito del Comune di Genova, ha esteso a tutto il territorio comunale le limitazioni già descritte nella precedente Ordinanza sindacale n. 242 del 22.10.2020, precedentemente limitate a determinate aree del medesimo Comune, e cioè la chiusura al pubblico dove si possono creare situazioni di assembramento, dalle ore 21.00 alle ore 06.00;

che, sebbene le citate ordinanze facciano salve le esigenze di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private e gli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute; ciò nondimeno esse introducono quei "divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza" (da pandemia COVID-19), menzionati dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020;

che, a prescindere dalle anzidette limitazioni agli spostamenti, i dati epidemiologici della Provincia di Genova, in base alle ultime statistiche del Ministero della Salute, disegnano una situazione di contagi allarmante, crescente e diffusa, come da grafico sotto riportato;

Data	Contagiati totali	Aumento giornaliero
28-10-2020	15.079	+637
27-10-2020	14.442	+857
26-10-2020	13.585	+217
25-10-2020	13.368	+376
24-10-2020	12.992	+730
23-10-2020	12.262	+549
22-10-2020	11.713	+498
21-10-2020	11.215	+363
20-10-2020	10.852	+729
19-10-2020	10.123	+202

che la sopradescritta situazione integra gli estremi di "altre situazioni di pericolo per la incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario", menzionata dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020;

che, allo stato, lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, previsto dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020, non è possibile, non essendo stato emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77; norma richiamata dall'ultimo comma del citato art. 27;

che occorre, pertanto, ricorrere alla modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto, prevista dall'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020;

DISPONE

quanto segue.

A decorrere dal 5 novembre 2020, compreso, e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19.

- 1. Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.*
- 2. Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.*
- 3. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.*
- 4. Rimane ferma la celebrazione delle camere di consiglio già fissate, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con la presenza dei giudici presso la sede di questa Commissione tributaria regionale, fatti salvi gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 27, comma 3, d.l. 137/2020. I Presidenti di ogni Collegio hanno comunque facoltà di autorizzare il collegamento telematico fra i Giudici per le camere di consiglio, utilizzando la piattaforma Skype for business o Microsoft Teams.*

I difensori e le parti processuali, pertanto, NON dovranno presentarsi presso la sede di questa Commissione tributaria regionale, nelle date già fissate per l'udienza pubblica di discussione, che verrà celebrata nei modi sopra descritti.

Le udienze pubbliche di discussione del 30 ottobre (2^a Sezione), 2 novembre (1^a Sezione) e 3 novembre (4^a Sezione) si intendono rinviate a nuovo ruolo, data la difficoltà di rispettare i termini di cui al punto 1). I Presidenti di Collegio provvederanno a fissare con priorità le udienze di sospensione, o altre caratterizzate da urgenza, nei modi *supra* descritti *sub* 1. e 2. Saranno invece tenute le camere di consiglio di cui al § 4, già fissate per il 30 ottobre, 2 novembre e 3 novembre.

Si comunichi come segue:

- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- al Garante del Contribuente;
- per conoscenza - stante la competenza esclusiva a provvedere di ciascun Presidente di Commissione tributaria – ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Liguria;
- alle articolazioni territoriali delle Agenzie delle Entrate, delle Entrate Riscossione e dei Monopoli e delle Dogane;
- ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie.
- ai Presidenti e ai Vicepresidenti di Sezione e a tutti i Giudici di questa Commissione tributaria regionale;
- al Direttore dell'Ufficio di Segreteria, ai Segretari di ciascuna Sezione (a questi ultimi, per l'adempimento di cui al periodo che segue);
- infine, via P.E.C., alle parti processuali dei procedimenti qui rinviati a nuovo ruolo e di quelli già fissati nelle udienze dal 5 novembre 2020, compreso, in poi.

GENOVA, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Alberto CARDINO¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.